



FLP Ecofin – Agenzie Fiscali

Segreteria Nazionale

Via Aniene, 14 - 00198 Roma – Tel: 06/42000358 – 06/42010899
Via XX Settembre – Palazzo MEF scala C

sito internet: www.flpagenziemef.it
email: nazionale@flpagenziemef.it

Prot.1520/SN2018

Roma, 22 ottobre 2018

NOTIZIARIO N° 61

Ai Coordinatori Provinciali
Ai Componenti delle RSU
A tutto il Personale

LORO SEDI

ENTRATE: INTERPRETAZIONE DELLA CIRCOLARE SULLE ORE DI FORMAZIONE ECCEDENTI L'ORARIO DI LAVORO La FLP ottiene una piccola ma significativa vittoria.

Le ore di formazione eccedenti l'orario di lavoro (da non confondersi con il tempo di viaggio) sono state sempre oggetto di disputa. La Circolare della DC Personale del 2011 prevedeva, infatti, che se il corso durava almeno sette ore la frequenza sostitutiva, a prescindere, l'orario di lavoro ed eventuali ore eccedenti non potevano essere fruite come straordinario né come accantonamento in banca ore o compensativo.

Nel 2016 l'ARAN emanò un parere con il quale chiariva che le ore di formazione eccedenti l'orario di lavoro dovevano essere conteggiate come straordinario.

A seguito di questo parere, la DC Personale emanò una nuova circolare che ribadiva che le ore eccedenti potevano essere considerate come straordinario nel caso di corsi fatti fuori dalla sede di servizio, ma anche che per i corsi fatti nella sede di servizio di almeno sette ore non spettavano ore di straordinario.

A questo punto, il problema è nato sulla nozione di "sede di servizio" giacché molte DP individuano la sede di servizio come il comune nel quale si svolge il corso o, addirittura, la nozione prevista dalle missioni in deroga (entro dieci chilometri dalla sede intesa come comune), privando dello straordinario i lavoratori che devono recarsi in formazione presso un altro ufficio dello stesso comune (esempio la DR).

La FLP non si è mai arresa a questa interpretazione e, vista l'indisponibilità degli uffici a rivolgere quesiti alla DC Personale, ha deciso di porre per conto proprio il quesito, domandando se per sede di servizio si debba intendere l'edificio, il comune o addirittura l'area entro i dieci chilometri.

Ebbene, avevamo visto giusto: con la Nota che si allega al presente notiziario, la DC RUO (ex DC Personale) ha chiarito inequivocabilmente che per sede di servizio debba intendersi esclusivamente l'edificio. Quindi, per corsi che si svolgono anche nella stessa città, ma non nello stesso edificio in cui è ubicato il proprio ufficio è dovuto il riconoscimento delle ore eccedenti il proprio orario di lavoro come lavoro straordinario.

È una piccolissima vittoria che però testimonia come la FLP non abbassa mai la guardia quando si tratta dei diritti dei lavoratori.

L'UFFICIO STAMPA

